



Comune di Casapinta

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30

OGGETTO:

Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe 2020 relative al servizio di gestione dei rifiuti (Tari) e differimento Piano Finanziario TARI e relative tariffe anno 2021

L'anno **duemilaventi** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** in modalità telematica, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|---------------------------------------|----------|
| 1. FANGAZIO Mauro - Presidente | Sì |
| 2. CAVASIN Danilo - Vice Sindaco | No |
| 3. MEDEA Gabriele - Consigliere | Sì |
| 4. GALLITANO Giuseppe - Consigliere | Sì |
| 5. SPORTELLI Luca - Assessore | Sì |
| 6. ZAGO Marco - Consigliere | No |
| 7. CALIGARIS Vittoria - Consigliere | Sì |
| 8. GUARDIA Marianna - Consigliere | Sì |
| 9. GUGLIELMELLA S.Vanna - Consigliere | Sì |
| 10. TROMBINI Michela - Consigliere | No |
| 11. BONARDI Matteo - Consigliere | Sì |
| 12. | |
| 13. | |
| Totale Presenti: | 8 |
| Totale Assenti: | 3 |

Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe 2020 relative al servizio di gestione dei rifiuti (Tari) e differimento Piano Finanziario TARI e relative tariffe anno 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PERISSINOTTO Rag. Cristina)

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CAVALIERE Rag. Cristina)

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*";

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vigore le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19”*;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (CO.S.R.A.B.);

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Costi dello smaltimento dei Rifiuti nelle Discariche);

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del

comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che nel caso dei Comuni inseriti nell'ambito CO.S.R.A.B. il parametro per la determinazione del limite di crescita delle tariffe è pari al 2,6%;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede è il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”* da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI - anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che gli artt. 106 comma 3-bis e 138 del D.L. 34/2020, coordinato con la Legge di conversione n. 77 del 17 Luglio 2020 e il successivo Decreto del Ministro dell'interno del 30/09/2020, hanno differito l'approvazione del Bilancio 2020-2022 degli Enti Locali al 31 Ottobre 2020 e stabilito l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea di CO.S.R.A.B. n. 19 del 27/11/2020 avente ad oggetto: "Approvazione e validazione dei piani economici finanziari Tari 2020 dei comuni appartenenti al bacino d'ambito elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla Deliberazione Arera n. 443/2019", di cui si allega il PEF relativo al Comune di Casapinta, la dichiarazione di veridicità e la relazione di accompagnamento;

RILEVATO che l'importo complessivo dei costi inseriti nel Piano economico e finanziario anno 2020, redatto da CO.S.R.A.B., già riproporzionato in applicazione del limite di crescita in conformità a quanto prescritto dall'art. 4.2 della citata deliberazione n. 443/2019/R/rif, è pari ad € 46.934 ed è così ripartito:

- costi fissi: € 22.958
- costi variabili: € 24.336

RILEVATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24/07/2020, si è scelto di approvare per l'anno 2020 le tariffe Tari 2019, in deroga all'art. 1, c. 654 e 683 della Legge 27/12/2013 n. 147, e si è stabilito di emettere il Ruolo Tari 2020 con 1 rata di acconto con scadenza 31/05/2020 e 2 rate di conguaglio con scadenze 30/09/2020 e 31/12/2020, prevedendo che l'eventuale differenza di costi tra PEF 2020 e 2019, potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTO l'art. 107, c. 5 del Decreto Legge 18/2020, si ritiene opportuno adottare in via definitiva le tariffe Tari 2019, già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 25/03/2019, anche per l'anno 2020, spostando il minimo conguaglio dei costi tra 2020 e 2019, nei piani finanziari a partire dal 2021, soprattutto in considerazione del fatto che è stato superato il termine del 31 ottobre 2020 per l'approvazione delle tariffe 2020, per la cui efficacia dal 01 gennaio 2020, andava eseguita la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale entro il 16 novembre 2020;

DATO ATTO che si è provveduto ad inserire nell'anno 2019 la suddetta deliberazione nel Portale del federalismo fiscale per sua la pubblicazione;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 16/12/2019;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO che l'Organo di revisione, con e mail in data 16.12.2020 depositata agli atti, ha comunicato che il suo parere non è dovuto, non rientrando a suo dire tra i doveri previsti dall'art. 239 comma 1 lett. B) del TUEL;

RITENUTO poi di rinviare l'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe Tari (Tributo servizio gestione rifiuti) per l'anno 2021, in quanto l'Ente territorialmente competente non ha ancora provveduto all'approvazione e validazione degli stessi e quindi non vi sono i dati necessari per poterli approvare, in conformità al nuovo metodo di cui alla delibera n. 443/2019 di ARERA;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le premesse e gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
- di prendere atto del piano economico finanziario anno 2020 e di validarne il contenuto;
- di rinviare l'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe Tari (Tributo servizio gestione rifiuti) per l'anno 2021, in attesa della conclusione del procedimento di approvazione e validazione da parte dell'Ente territorialmente competente, così come specificato nelle premesse;
- di dare atto che il gettito per la TARI 2021 iscritto nel bilancio 2021-2023, ha carattere previsionale e sarà oggetto di eventuali modifiche non appena saranno inviati da parte dell'Ente territorialmente competente i dati del PEF 2021;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di rispettare le tempistiche di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to : FANGAZIO Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì, 28/12/2020

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Antonietta D'Agostino